

AUTODENUNCIA E PERIZIA ASSEVERATA DAL NOTAIO CON L'OBLIGO DI AFFIDARE I VALORI A UN INTERMEDIARIO

Contante e cassette di sicurezze, poco appeal per regolarizzare

La nuova edizione della voluntary disclosure prevede, come la precedente, la possibilità di regolarizzare redditi non dichiarati prodotti in Italia e subordina la regolarizzazione di denaro contante detenuto in Italia a specifici adempimenti. Il decreto legge 193/2016, pubblicato, ieri, in *Gazzetta Ufficiale*, ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, però, diversamente da quanto ipotizzato finora, non prevede alcuno sconto di imposta per i contanti detenuti in Italia e frutto di evasione.

Nessuna riduzione di imposta, quindi, ma indicazioni più dettagliate sulla procedura da seguire per la regolarizzazione del contante.

In particolare, se la collaborazione volontaria avrà ad oggetto contante o valori al portatore detenuti in Italia i contribuenti:

a) dovranno rilasciare unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli «fiscali» oggetto di protezione nell'ambito della procedura;

b) provvederanno, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un

notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvederanno, inoltre, entro la stessa data, al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli ordinari obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, viene specificato, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Probabilmente, quindi, la collaborazione volontaria c.d. nazionale, come per la prima edizione, sarà attivata solo da pochi contribuenti con riferimento a redditi prodotti in Italia e ivi depositati, o per redditi prodotti in Italia, ma detenuti

all'estero da soggetti collegati. È il caso tipico del reddito evaso dalla società italiana, ma depositato sui conti esteri dei soci.

I numeri resi pubblici dall'Agenzia delle entrate parlano chiaro: la prima edizione ha visto un totale di 129.565 istanze trasmesse, di cui 127.348 istanze relative all'ambito internazionale, ma solo 1.507 relative all'ambito nazionale. 710 istanze, inoltre, hanno riguardato sia l'ambito nazionale sia quello internazionale.

Il successo della prima voluntary, con riferimento all'ambito internazionale, è da attribuire solo parzialmente alla riduzione delle sanzioni e al dimezzamento dei termini di accertamento per i paesi che avevano ratificato un accordo sullo scambio di informazioni. L'incentivo principale è stato la fine del segreto bancario in paesi come Svizzera e Principato di Monaco, nonché l'introduzione del reato di auto-riciclaggio, che ha portato le banche estere al congelamento dei conti correnti per i clienti non in regola con il fisco italiano.

Con tutta probabilità, il successo della prima edizione verrà ripetuto con riferimento ai paesi esteri che si sono resi collaborativi ratificando

specifici accordi sullo scambio di informazioni e che si sono impegnati, con decorrenza 1° gennaio 2017, allo scambio automatico di informazioni, ossia, fra l'altro, all'invio in automatico all'Agenzia delle entrate dei nomi dei contribuenti italiani che siano titolari effettivi di un conto presso il paese estero.

Un simile incentivo non è configurabile con riferimento ai contanti detenuti in Italia: mentre i patrimoni detenuti all'estero sono assistiti da una c.d. presunzione di evasione per il solo fatto di non essere stati indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, non esiste nessun obbligo di dichiarare i contanti detenuti in Italia presso cassette di sicurezza oppure presso le proprie abitazioni. Risulta quindi impossibile per il fisco italiano sia conoscere l'ammontare dei contanti detenuti in Italia da ciascun contribuente, che distinguere fra contanti legittimamente detenuti e contanti frutto di evasione. E così la seconda edizione della collaborazione volontaria c.d. nazionale rimarrà effettivamente volontaria e pertanto destinata, con tutta probabilità, allo scarso successo osservato in passato.

Stefano Loconte

— © Riproduzione riservata —